

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

dell'11 dicembre 1984

recante modifica della direttiva 80/217/CEE che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica

(84/645/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,considerando che la direttiva 80/217/CEE ⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 81/476/CEE ⁽⁵⁾, ha stabilito le misure comunitarie da adottare in caso si sospetti o si constati la presenza di peste suina classica;

considerando che, data l'evoluzione della malattia, è opportuno conferire maggiore forza alle misure applicate;

considerando che è opportuno precisare in quali condizioni deve essere effettuata la vaccinazione di protezione degli allevamenti minacciati di contagio e in quali condizioni gli spostamenti degli animali devono essere sottoposti a controllo;

considerando che, nei casi in cui la malattia assume il carattere di epizoozia grave, devono poter essere imposte misure a carattere regionale, in particolare la pratica della vaccinazione preventiva, e che, a tal fine, è opportuno prevedere una procedura rapida che istituisca una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione;

considerando che, d'altronde, per aumentare l'efficacia delle raccomandazioni comunitarie concernenti il rafforzamento delle misure di lotta contro la peste suina, sembra opportuno prevedere la sospensione dell'aiuto finanziario comunitario in deroga alla decisione 80/1096/CEE ⁽⁶⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 80/217/CEE è modificata come segue:

1. all'articolo 5, paragrafo 1, settimo trattino, ai termini «quindici giorni» sono sostituiti i termini «trenta giorni»;
2. l'articolo 9 è modificato come segue:
 - i) al paragrafo 1 i termini «2 chilometri» sono sostituiti dai termini «3 chilometri»;
 - ii) il testo del paragrafo 2, lettera a), secondo trattino, è sostituito dal testo seguente:

«— durante i primi 15 giorni i suini non possono uscire dall'azienda in cui si trovano. Tra il 15° e il 30° giorno, i suini possono uscire da tale azienda soltanto per essere trasportati direttamente e sotto controllo ufficiale a un macello per esservi immediatamente abbattuti. Questo spostamento può essere autorizzato dall'autorità competente soltanto quando un esame effettuato dal veterinario ufficiale su tutti i suini dell'azienda abbia permesso di escludere la presenza di suini sospetti di peste suina,»;
 - iii) al paragrafo 2, lettera b), i termini «quindici giorni» sono sostituiti dai termini «trenta giorni»;
3. il testo dell'articolo 14 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 14

1. Gli Stati membri provvedono affinché siano applicate le misure seguenti in generale:

- il trattamento preventivo con siero e la sierovaccinazione sono vietati;
- la fabbricazione, la vendita per qualsiasi destinazione, la distribuzione e l'utilizzazione del vaccino antipestoso sono sottoposti a controllo ufficiale;
- i requisiti relativi al vaccino antipestoso, stabiliti conformemente alla procedura prevista dall'articolo 16, devono essere rispettati;
- i vaccini antipestosi che uno Stato membri importa dai paesi terzi devono essere autorizzati e

⁽¹⁾ GU n. C 19 del 26. 1. 1984, pag. 6.⁽²⁾ GU n. C 127 del 14. 5. 1984, pag. 186.⁽³⁾ GU n. C 206 del 6. 8. 1984, pag. 44.⁽⁴⁾ GU n. L 47 del 21. 2. 1980, pag. 11.⁽⁵⁾ GU n. L 186 dell'8. 7. 1981, pag. 20.⁽⁶⁾ GU n. L 325 dell'1. 12. 1980, pag. 5.

controllati dall'autorità competente dello Stato membro importatore e sottoposti a condizioni di vendita, di distribuzione e di utilizzazione identiche a quelle in vigore per i vaccini prodotti negli Stati membri.

2. Quando in una o più aziende o in una o più unità di produzione sia constatata la presenza di peste suina, le misure di lotta contro la malattia e, fatte salve le disposizioni nazionali, qualora prevedano la vaccinazione preventiva dei suini contro la peste suina, su una parte del territorio nazionale o su tutto il territorio, possono essere integrate al più presto, e sotto controllo ufficiale, dalla vaccinazione dei suini delle altre aziende o unità di produzione o delle aziende minacciate di contagio, in una zona territoriale vaccinale o in una linea di produzione delimitate dall'autorità competente. Tutti i suini vaccinati sono contrassegnati in maniera durevole, conformemente alle istruzioni impartite dall'autorità competente.

3. Qualora l'autorità competente decida la vaccinazione in una data regione, detta vaccinazione deve essere effettuata sistematicamente su tutti i suini della zona di vaccinazione. In tal caso, devono essere applicate le misure seguenti, durante un termine che spira sei mesi dopo le operazioni di vaccinazione, essendo inteso che questa misura può essere prorogata di un altro periodo di sei mesi:

- i) tutti i suini presenti nelle aziende della zona di vaccinazione sono vaccinati al più presto;
- ii) l'uscita dei suini dalle aziende della zona di vaccinazione è vietata durante le operazioni di vaccinazione previste al punto i);
- iii) tutti i suini nati o introdotti nelle aziende della zona di vaccinazione. Tuttavia, per il bestiame di cui al paragrafo 4, i suinetti nati dopo sei mesi possono essere esentati dalle operazioni di vaccinazione;
- iv) per essere autorizzati ad uscire dalla zona di vaccinazione, i suini vivi vaccinati devono essere destinati all'abbattimento immediato ed essere stati vaccinati da almeno 15 giorni. Tuttavia, 3 mesi dopo la fine delle operazioni di vaccinazione di cui al punto i), l'autorità competente può autorizzare l'uscita dei suini vaccinati destinati all'ingrasso a condizione che il loro trasporto venga effettuato sotto controllo ufficiale e che l'azienda di destinazione detenga soltanto suini da ingrasso e venga tenuta sotto controllo ufficiale sino alla macellazione dei suini vaccinati.

4. Tuttavia, in deroga del paragrafo 3, le competenti autorità possono sottrarre alle operazioni di vaccinazione sistematica il bestiame suino di elevatissimo valore genetico, a condizione di far prendere tutte le disposizioni per assicurarne la protezione sanitaria e sottoporre tale bestiame ad una periodica sorveglianza sierologica.

5. Tuttavia, in deroga dei paragrafi 3 e 4, uno Stato membro può stabilire che la vaccinazione riguardi unicamente i suini da ingrasso nella zona di vaccinazione, fermo restando che i suini vaccinati

possono lasciare l'azienda nella quale si trovano soltanto per essere condotti in un macello ai fini dell'abbattimento. In tal caso, devono essere applicate le misure seguenti per un periodo di sei mesi, che può essere prorogato di altri sei mesi:

- i) questa vaccinazione deve essere effettuata al più presto;
- ii) l'uscita dei suini vivi da ingrasso dalla zona di vaccinazione è vietata durante le operazioni di vaccinazione e per un periodo che termina 15 giorni dopo la fine di queste ultime;
- iii) ogni suino da ingrasso introdotto nelle aziende della zona di vaccinazione deve essere vaccinato;
- iv) i suinetti provenienti da allevamenti in cui è stata effettuata una vaccinazione potranno essere trasferiti soltanto verso aziende situate nella regione di vaccinazione a scopo d'ingrassamento;
- v) i suini vivi da allevamento o da ingrassamento provenienti da aziende non vaccinate sono destinati ad aziende situate al di fuori della zona di vaccinazione; l'uscita di tutti i suini da tali aziende è vietata, salvo a fini di abbattimento immediato, per un periodo che termina 30 giorni dopo l'arrivo dei suini provenienti dalla zona di vaccinazione; per le scrofe gravide, detto periodo termina 30 giorni dopo il parto.»;

4. è aggiunto il seguente articolo:

«Articolo 14 bis

1. Qualora in una regione determinata un'epizootia di peste suina presenti carattere eccezionalmente grave e tenda a diffondersi, lo Stato membro interessato dichiara "zona a rischio sanitario elevato" una zona territorialmente delimitata comprendente almeno tutte le zone di protezione fissate in questa zona in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1.

2. Se non prevede il ricorso all'articolo 14, paragrafi 3 e 4, tale Stato membro si adopera ad applicare nella "zona a rischio sanitario elevato" le misure di cui all'articolo 9 e prescrive segnatamente le seguenti misure:

- a) nessun suino vivo può uscire dalla zona a rischio sanitario elevato;
- b) l'uscita dei suini vivi provenienti da un'azienda situata nella zona di protezione interviene alle condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino, mentre i suini vivi provenienti da un'azienda situata nel resto della "zona a rischio sanitario elevato" possono essere introdotti in un'altra azienda situata nella stessa zona fermo restando che nessun suino può uscire da questa seconda azienda se non per essere immediatamente abbattuto; questo per un periodo di 30 giorni dopo l'introduzione nell'azienda dei suini o dopo il parto delle scrofe gravide provenienti da tale azienda.

3. Qualora persista la situazione allarmante, l'insieme delle misure che devono essere prese dallo Stato membro interessato, in particolare la determinazione della zona a rischio elevato e il ricorso alle disposizioni dell'articolo 14, paragrafi 3 e 4, lettera a), può formare oggetto di una raccomandazione secondo la procedura prevista dall'articolo 16 bis.

Qualora uno Stato membro decida di non attuare tale raccomandazione, il contributo finanziario comunitario previsto dalla decisione 80/1096/CEE è sospeso, in deroga all'articolo 1 della decisione, per la zona o per lo Stato membro in questione.

4. L'applicazione delle disposizioni previste ai paragrafi 1, 2, 3 cessa dopo la soppressione dell'ultima zona di protezione situata nella zona a rischio sanitario elevato.»;

5. è aggiunto il seguente articolo 16 bis:

«*Articolo 16 bis*

1. Qualora si faccia riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato è immediatamente adito dal presidente, su iniziativa di quest'ultimo oppure a richiesta di uno Stato membro.

2. In seno al comitato ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione stabilita all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa alla votazione.

3. Il rappresentante della Commissione sottopone un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il proprio parere su tali misure entro il termine di due giorni. Esso si pronuncia alla maggioranza di quarantacinque voti.

4. La Commissione adotta le misure e provvede alla loro immediata applicazione, se sono conformi al parere del comitato. Se non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta per le misure da prendere. Il Consiglio adotta le misure a maggioranza qualificata.

5. Se il Consiglio non procede all'adozione di misure entro quindici giorni dalla data di presentazione della proposta, la Commissione adotta le misure proposte e ne assicura l'immediata applicazione, salvo nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro dette misure.»

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 31 marzo 1985. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 11 dicembre 1984.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. DEASY